



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 2 DEL 22/02/2024**

Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.)

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente	
ZANELLA MAURO	Presente	
ALTIERI FABIO	Presente	
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente	
BALESTRA LUIGI	Presente	
GARDENGHI UMBERTO	Presente	
PATRONCINI DANIELA	Presente	
BIZZARRI ENNIO	Presente	
SPATH OSKAR	Presente	
PANCALDI LISA	Presente	
ILACQUA SALVATORE	Presente	
GUIDETTI OLAO	Presente	
DE MICHELE AGNESE	Presente	videoconferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Unità Proponente: Sindaco

Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera C.C. n. 7 del 22/02/2010 si prendeva atto della necessità di procedere alla gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, approvando altresì gli atti di gara;
- con Prot. n. 3062 del 12/03/2010 è stato pubblicato il Bando di gara, per l'affidamento del servizio, mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 26 e seguenti del D. Lgs.vo n. 163/2006;
- con Determina n. 254 del 22/06/2010 si disponeva di procedere alla seconda fase della gara, provvedendo alla spedizione delle lettere d'invito, con allegato il Disciplinare, alle Ditte ammesse;
- esperita la gara, come risulta dai Verbali N. 1 e 2 del 03/09/2010, N. 3 del 22/09/2010 e N. 4 del 01/10/2010, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per il canone annuo netto di euro 228.285,00, oltre I.V.A. 20%, a seguito del ribasso del 60% sul VRD attuale;
- con determinazione n. 383 del 07/10/2010 si procedette all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per l'importo complessivo netto di Euro 4.299.420,00 oltre IVA, così suddiviso:

◆ Euro 228.285,00 (canone annuo) x 12 anni =	2.739.420,00
◆ UNA TANTUM	1.500.000,00
◆ Euro 5.000,00 (incarico per controlli) x 12 anni =	60.000,00

- si disponeva che l'importo residuo della somma "UNA TANTUM", pari ad Euro 1.330.000,00 + I.V.A. venisse accantonata di anno in anno nell'apposito Capitolo di Bilancio 2090 – Int. 2120101.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- successivamente la Società C.M.V. Servizi s.r.l., con nota N. PERCD 2010 2342/U del 10/11/2010, ha comunicato che la Ditta medesima ha conferito alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE), il ramo d'Azienda relativo all'attività di distribuzione del gas metano, a partire dal 09/11/2010. La cessione del ramo d'Azienda ha comportato il trasferimento delle passività e delle attività da parte della Società uscente alla Società subentrante, per cui vi è coincidenza fra i 2 soggetti, dal punto di vista degli effetti giuridici. Ai fini della stipulazione del contratto di servizio, la nuova Ditta risultante dalla cessione del ramo d'Azienda, è ammessa alla stipula, previo accertamento da parte del concedente, sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli di ordine speciale, come stabilito dall'art. 51 del D. Lgs.vo n. 163/2006.
- Con Determina N. 447 del 18/11/2010, rettificata con atto N. 451 del 24/11/2010, si è stabilito di procedere, in attesa delle verifiche sul possesso dei suddetti requisiti, alla consegna anticipata degli impianti, nelle more della stipula del contratto, alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE) e, in data 30/11/2010, con Prot. n. 13482, è stata sottoscritta dalle parti la "Dichiarazione di consegna anticipata (nelle more della stipula del contratto di servizio) degli impianti e dei beni costituenti il sistema distributivo del gas nel territorio comunale di Vigarano Mainarda".
- Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 41 del 25/01/2011 è stata dichiarata l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in quanto hanno dato esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico finanziaria dell'aggiudicatario.
- La Società A.T.R. s.r.l., in data 10/02/2011, ha prestato le garanzie richieste di cui al successivo punto 4.3, lettera o) mediante polizza fidejussoria N. 995105376 del 08/02/2011 della "AXA Assicurazioni S.p.A." di Milano e, in data 10/02/2011, ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel successivo punto 4.4, lettera g), N. 19700477828 del 28/08/2010 della "INA Assitalia" di Cento (FE). In data 01/02/2011, ha versato tutti gli importi previsti dai documenti di gara.
- Il Comune di Vigarano Mainarda e A.T.R. hanno stipulato il contratto rep 5309.
- Successivamente ATR è stata assorbita da Inrete spa, mediante fusione per incorporazione della società A TUTTA RETE S.R.L. nella società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. (PG16211 del 17/12/2019).
- Il contratto risulta scaduto in data 30.11.2022 e l'attuale gestore INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. continua a svolgere, in regime di prorogatio, e gestirà la distribuzione sino alla nuova gestione di Ambito a seguito della gara che sarà indetta dalla Stazione Appaltante dell'ATEM FERRARA;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 14, co. 7, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2000)"*: «[...] Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. [...]»;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- L'art. 37 del citato contratto rep. n. 5309 del 14/02/2011 prevede che:
 - *alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n° 164 del 23.05.2000, con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci societari o dai piani di ammortamento presentati in sede di offerta;*
 - *Il piano di ammortamento, per i nuovi investimenti che verranno realizzati dal gestore ed autorizzati dal titolare nel corso della gestione, terrà conto delle aliquote di ammortamento desunte dalla vita media degli impianti indicata dall'Autorità per l'Energia. Di conseguenza, come richiamato all'Art. 4, saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:*
 1. *gli impianti in essere alla data del verbale di consegna;*
 2. *tutti gli impianti realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;*
 3. *tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni;*
 4. *tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori).*
 - *Saranno riconosciuti al gestore uscente:*
 - *l'importo residuo della somma "una tantum" di € 1.330.000,00 richiesta dal comune ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta;*
 - *gli importi relativi agli interventi richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;*
 - *gli importi relativi agli impianti, agli ampliamenti e alle ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;*
 - *gli importi relativi ai misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.*
 - *Il gestore dovrà inviare alla fine di ogni anno lo stato di consistenza degli impianti suddiviso per tipologia dei beni ed anno di costruzione, nonché l'importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.*
 - *Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.*
 - *Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Art. 14 comma 9 del D.Lvo 164/2000.*
 - *Alla scadenza contrattuale, qualora risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione o a mancati interventi di potenziamento, il gestore dovrà versare al titolare un corrispettivo per la relativa sistemazione.*

Richiamato il quadro normativo di settore ed in particolare che:

- con DM del 19 gennaio 2011 il MISE ha individuato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e con



Comune di
VIGARANO MAINARDA

successivo DM del 18-10-2011 ha determinato l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito;

- l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), ha individuato, per il territorio della Provincia di Ferrara, l'ambito territoriale minimo denominato "ATEM FERRARA" di cui fa parte il Comune di Vigarano Mainarda;
- con DM del 12 novembre 2011 n. 226, modificato con DM n. 116 del 20 maggio 2015, il MISE ha emanato il "regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- l'articolo 2, comma 1, del D.M. 226/2011 e s.m.i. stabilisce che "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente";
- ai sensi dell'art. 2 del DM n. 226/2011, i comuni appartenenti all'ambito hanno individuato nella Comune di Ferrara il soggetto deputato a fungere da Stazione Appaltante d'ambito (SA),
- La Legge n° 118/2022 pubblicata in data 12/08/2022 all'art. 6 prevede che "qualora un ente locale, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti ed impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo (VIR), calcolato in base alle linee guida";

Posto in evidenza che il D.M. 226/2011 del 12 novembre 2011, è stato pubblicato nella G.U. del 27 Gennaio 2012, mentre il contratto è del 14/02/2011, antecedente all'entrata in vigore del D.M.e per tanto si applica quanto previsto da contratto.

Dato atto che:

- che ai sensi della recente Legge n° 118/2022 prima richiamata per la valutazione dei beni di proprietà del Comune non può che adottarsi la stima a valore residuo industriale (VIR) da effettuarsi con gli stessi criteri e modalità applicati per la valorizzazione delle reti e impianti oggetto di cessione da parte del gestore uscente a quello entrante e pertanto come da Linee Guida Ministeriali di cui sopra;
- la Soc. Energas Engineering Srl, è stata incaricata con Determina n. 270 del 12/07/2023 come esperto esterno che provvedesse a effettuare una relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti, calcolata a VIR;
- la società Energas ha presentato relazione di stima formalmente assunta agli atti dell'ente in data 09/02/2024 PG 2004, e che tale valutazione è stata predisposta sulla base dei dati comunicati dal Gestore del servizio di distribuzione gas all'Amministrazione



Comune di
VIGARANO MAINARDA

comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000, dunque in stretta e puntuale applicazione delle prescrizioni di cui alle LINEE GUIDA. Dalla relazione di stima, effettuata coi costi rilasciati dal gestore, risulta che il valore industriale residuo di tutti i beni di cui sopra in essere al 31/12/2022, è pari a **euro 4.249.178,40** alla data del 31/12/2022.

- Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 19/02/2024 approvata al punto 1) dell'ordine del giorno della presente seduta, nello specifico, si è provveduto a:
 - ✓ approvare la suddetta relazione di stima e relativi allegati;
 - ✓ approvare nello specifico il valore industriale residuo delle reti e impianti di proprietà pubblica pari a €. **4.249.178,40** alla data del 31/12/2022 valutata con i dati pervenuti dapprima con PG 15006 del 28/09/2023 e con successive integrazioni PG 18234 del 04/12/2023, PG 18508 del 06/12/2023 e PG 19094 del 19/12/2023;
 - ✓ di richiedere al Comune di Ferrara quale stazione appaltante dell'ATEM "FERRARA", per le motivazioni di natura economico-finanziaria diffusamente argomentati in premessa, di inserire nel bando di gara l'alienazione a favore del Soggetto Aggiudicatario del servizio, a titolo oneroso, della rete di distribuzione del Gas Naturale di proprietà pubblica al valore residuo netto contabile al 31/12/2022 pari a €. **4.249.178,40** ovvero al valore ricalcolato alla data di effettiva cessione al gestore d'ambito determinato;
 - ✓ approvare che la suddetta deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio ma bensì un'entrata da accertarsi solo a conclusione della gara d'ambito.
- Per quanto sopra il Comune di Vigarano Mainarda non potrà fare affidamento su tali risorse prima che la gara risulti aggiudicata;

Vista la scadenza contrattuale, degli oneri derivanti ed in particolare del versamento dell'indennizzo, dell'impossibilità normativa di procedere a nuova concessione in autonomia ricavando le risorse per corrispondere l'indennizzo, si rende necessario ridisciplinare gli obblighi contrattuali per il periodo transitorio tra la scadenza del contratto e l'espletamento della gara e la consegna degli impianti al nuovo Gestore subentrante (tempo stimato in almeno 2/3 anni);

Richiamato l'art. 8 del DM 226/2011 – oneri da riconoscere all'Ente Locale concedente e ai proprietari di impianti – al c. 3 prevede "il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte d'impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità";

Rilevato che:

- L'importo residuo della somma "UNA TANTUM", pari ad Euro 1.330.000,00 + I.V.A. che era accantonato nell'apposito Capitolo di Bilancio 2090 – Int. 2120101 fino al riaccertamento



Comune di
VIGARANO MAINARDA

straordinario dei residui per € 729.716,83, è stato portato in economia sul capitolo in data 27/04/2015 e accantonato;

- Con ulteriori accantonamenti si è raggiunta la cifra di Euro 1.046.592,00;
- In fase di rendiconto di gestione 2022, relativo all'anno 2021, la cifra di Euro 1.046.592,00 è stata destinata all'UNA TANTUM GAS;
- In fase di rendiconto 2023, relativo all'anno 2022, la cifra di € 1.046.592,00 è stata confermata come destinata all'UNA TANTUM GAS;
- Con nota PG 2880 del 20/02/2023, il gestore uscente ha quantificato il valore di rimborso spettante pari a **Euro 1.702.441 + IVA (22%)** di cui **Euro 1.330.000,00** importo residuo della somma UNA TANTUM offerta in sede di gara e **Euro 372.441,00** quale valore contabile al 31/12/2022 degli investimenti effettuati a titolo oneroso al 30/11/2022;
- L'importo complessivo accantonato dall'Ente non risulta sufficiente per far fronte agli adempimenti economici disciplinati dall'art. 37 del contratto REP. 5309 del 14/02/2011;
- Ai sensi dell'Art. 202 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) *il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge;*

Vista la nota PG 3157 del 24/02/2023, con la quale il Sindaco comunicava al gestore uscente che il Comune di Vigarano Mainarda per procedere alla liquidazione delle somme previste dall'art. 37 del Contratto "Condizioni alla scadenza", ha necessità di dilazionare il pagamento in due tranches. Chiedendo pertanto di concordare, mediante la sottoscrizione di atto integrativo da sviluppare in modo congiunto, le modalità di pagamento nonché le condizioni di prosecuzione della gestione del servizio fino all'avvio della nuova gestione di ambito;

Ritenuto pertanto necessario, concordare un atto che disciplini per il periodo di gestione ordinaria compreso tra la scadenza contrattuale e l'affidamento a nuovo gestore a seguito della gara d'ambito:

Le modalità di corresponsione del corrispettivo al gestore uscente posticipando il saldo all'espletamento della gara;

La determinazione degli oneri finanziari sul saldo da corrispondere ad avvio gestione;

La corresponsione dei corrispettivi non ancora erogati nell'attuale Contratto di servizio;

La gestione dei canoni di distribuzione gas nel periodo transitorio;

Eventuali salvaguardie per lo slittamento della gara d'ambito;

Visti:

- la bozza di accordo trasmessa da Inrete Distribuzione Energia, assunta agli atti dell'ente al



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PG 3929 del 09/03/2023;

- vista la nota assunta agli atti al PG 15996 del 11/10/2023 con la quale il gestore comunicava che *qualora non dovessimo addivenire ad una sottoscrizione congiunta dell'atto integrativo entro novembre 2023, nostro malgrado saremmo costretti ad emettere una fattura entro l'anno per un importo pari al valore di rimborso formalmente comunicato in data 24 febbraio 2023*;
- vista la richiesta del Sindaco al gestore PG17413 del 14/11/2023;
- vista l'ulteriore bozza di accordo pervenuta in data 15/12/2023 PG 18906, modificata con proposta PG2490 del 16/02/2024;
- vista l'ulteriore comunicazione trasmessa dal gestore tramite pec in data 14/02/2024 e assunta agli atti con PG n. 2348 del 15/02/2024 con la quale richiedono *"cortese e tempestivo riscontro da parte della vostra Amministrazione, in mancanza del quale ci riterremo liberi di procedere a diverse valutazioni circa gli aspetti economici dell'attuale gestione del servizio"*;
- vista la richiesta di aggiornamento documento denominato "Atto Integrativo (con dilazione)" trasmessa dall'ufficio competente al gestore in data 15/02/2024 con PG 2422

Richiamate:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 11/12/23 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2024;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione economico finanziaria giusto verbale n. 3 in data 19.02.2024 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, acquisito al Protocollo dell'Ente con PG n. 2567 del 20.02.2024;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il contratto è scaduto prima dell'avvio della nuova gestione di Ambito a seguito della gara che sarà indetta dalla Stazione Appaltante dell'ATEM FERRARA;
3. di dare atto che il gestore uscente, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – “[...] resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. [...]”;
4. di approvare la bozza di ATTO INTEGRATIVO al Contratto di servizio tra Hera S.p.A. e il Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 164/2000, REP. n. 5309 COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 14/02/2011 per la rideterminazione degli obblighi di cui all'art. 37, allegato e parte integrante del presente atto;
5. di dare mandato agli uffici competenti di notificare la presente deliberazione al gestore INRETE;
6. di dare mandato agli uffici competenti di ottemperare agli adempimenti conseguenti;
7. di dare mandato alla Giunta Comunale per qualsiasi ulteriore adempimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri a carico del Bilancio quali il pagamento oneri finanziari sul debito maturato sul saldo da corrispondere ad avvio gestione in quanto il Comune potrà dilazionare al 01/01/2026, data di presunto avvio della nuova gestione d'ATEM, il saldo del corrispettivo determinato all'Art. 2 di cui sopra a fronte del pagamento di interessi passivi annuali su questo importo dilazionato. Gli interessi passivi che verranno riconosciuti ad INRETE sull'importo a saldo di € 1.030.386, saranno calcolati applicando un tasso di interesse desumibile dal costo dell'indebitamento che la tesoreria centralizzata del gruppo Hera ha sostenuto, risultante dalla media degli ultimi 2 bilanci di esercizio per gli anni 2021-2020 (3,65%);
9. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
10. Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativi al presente verbale sono riportati integralmente nella registrazione streaming accessibile sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Il Consiglio Comunale.

link : <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/vigaranomainarda/>

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
On. BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE N. 3 DEL REVISORE UNICO DEL 19.02.2024

L'Organo di Revisione, nella persona del Dott. Jacopo Agostini, nominato con deliberazione consiliare n. 21 del 14/07/2021, con decorrenza 31/07/2021:

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario del giorno 19.02.2024 con allegata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.)";
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'articolo 48 del T.U. n. 267/2000;
- visto l'articolo 209 del T.U. n. 267/2000;
- visto il parere del responsabile del Settore Tecnico;
- visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Finanziaria;
- visto l'art. 1965 del codice civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

- dato atto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (controversia potenziale; res dubbia e reciprocità delle concessioni) previsti a fondamento di un accordo transattivo;
- considerato che la proposta transattiva appare conforme all'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale, in quanto elimina ogni eventuale controversia legale, il cui esito potrebbe comportare la soccombenza del Comune stesso, con un onere economico maggiore a suo carico;
- rilevato che l'atto transatto indicato consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e che il bilancio di previsione predisposto dall'Ente per il triennio 2024-2026 contempla gli importi utili alla definizione dell'atto stesso;
- ritenuto che la conclusione di tale atto transattivo e le relative modalità di corresponsioni degli importi a carico dell'Ente potranno portare a futuri obblighi circa accantonamenti a fondo di garanzia per debiti commerciali cui si chiede di tenere conto nelle opportune sedi;
- considerato che sono state effettuate le verifiche necessarie al fine di esprimere un proprio motivato giudizio di congruità;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata e quindi alla sottoscrizione dell'accordo di transazione come meglio specificato fra il Comune di Vigarano Mainarda e la società INRETE Distribuzione Energia spa.

Cesenatico, 19.02.2024

Firma digitale

Il Revisore Unico

Dott. Jacopo Agostini

ATTO INTEGRATIVO

(con dilazione)

al Contratto di servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 23/05/2000, n. 164, n. 5309 di REP. del 14/02/2011, tra il Comune di Vigarano Mainarda e A TUTTA RETE S.r.l. (oggi INRETE Distribuzione Energia S.p.A.)

L'anno 2023, addì xx del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella Residenza Municipale sono comparsi:

- **DAVIDE BERGAMINI**, nato a xxx il xxx, Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli art. 107 e 109 del D. Lgs.vo. n. 267/2000

E

- L'Ing. **FEDERICO BRONZINI**, nato a Imola il 1/10/1976, in qualità di Amministratore Delegato di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. con sede legale a Bologna, V.le Carlo Berti Pichat nr. 2/4 C.F. 03479071205 e P.I. 03819031208

congiuntamente definite di seguito "Parti".

con lo scopo di regolare con il presente atto integrativo la chiusura del contratto di servizio del 14/02/2011.

Premesso che:

- con contratto di servizio N° 5309 di Rep. del 14/02/2011 (di seguito "Contratto di servizio") è stato aggiudicato alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." (A.T.R. s.r.l.) di Cento (FE), il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, per un periodo di anni 12 dal 1/12/2010 al 30/11/2022;

- il bando di gara prevedeva che le offerte presentate dai concorrenti si articolassero nell'offerta economica e nel Piano Industriale;
- i documenti allegati al bando di gara prevedevano meccanismi automatici di estensione delle reti in funzione del numero di richiedenti il servizio, nonché le condizioni tecnico-economiche per gli allacciamenti di utenza;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Vigarano Mainarda, con determinazione del responsabile di settore, n. 383 del 07/10/2010, ha aggiudicato la gara alla società C.M.V. Servizi s.r.l. e ha affidato alla medesima l'esercizio del servizio di distribuzione gas naturale nell'intero territorio comunale;
- in sede di offerta, la società aggiudicataria ha offerto un valore residuo pari a 1.330.000,00 (euro unmillionetrecentotrentamila,00) relativamente all'importo della somma "una tantum" di 1.500.000 + IVA richiesta dal comune all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti;
- in sede di offerta, la società aggiudicataria ha offerto l'ammortamento dell'importo complessivo degli investimenti offerti a Piano, rinunciando a fine concessione al valore residuo generato da questi;
- ai fini della stipulazione del Contratto di servizio, la società C.M.V. Servizi s.r.l., con nota del 10/11/2010, ha comunicato di aver conferito alla ditta "A TUTTA RETE s.r.l." (di seguito A.T.R.) di Cento (FE) il ramo d'azienda relativo alla attività di distribuzione del gas metano, a partire dal 09/11/2010;
- a partire dal 01/01/2020 la società A.T.R. è stata assorbita da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. che è, quindi, subentrata nei contratti da questa stipulati;
- il Comune di Vigarano è informato sull'avanzamento delle attività legate alla predisposizione del Bando di gara d'ATEM in quanto mantiene rapporti istituzionali con la stazione appaltante.

Tutto ciò premesso, ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Determinazione del corrispettivo al gestore uscente

L'art. 37 del Contratto di servizio siglato in data 14/02/2011 stabilisce, tra l'altro, che *“Alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili e immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n° 164 del 23.05.2000, con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci societari o dai piani di ammortamento presentati in sede di offerta.*

Il piano ammortamenti per i nuovi investimenti che verranno realizzati dal gestore ed autorizzati dal titolare nel corso della gestione, terrà conto delle aliquote di ammortamento desunte dalla vita media degli impianti indicata dall'Autorità per l'Energia.

Di conseguenza, come richiamato all'Art. 4 del contratto di servizio, saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:

- 1) gli impianti in essere alla data del verbale di consegna;*
- 2) tutti gli impianti realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;*
- 3) tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni;*
- 4) tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori)*

Saranno riconosciuti al gestore uscente:

- l'importo residuo della somma “una tantum” di € 1.330.000 richiesta dal comune ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta;*
- gli importi relativi agli interventi richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;*

- *gli importi relativi agli impianti, agli ampliamenti e alle ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;*
- *gli importi relativi ai misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata."*

Le Parti concordano che gli importi di seguito indicati contribuiscono a determinare il valore di rimborso che il Comune di Vigarano Mainarda (titolare) dovrà corrispondere, alla scadenza del Contratto di servizio, al gestore INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e in particolare:

- **l'importo residuo della somma "una tantum"** di € 1.500.000 ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta di gara (valore residuo pari a € 1.330.000) come risultante dai documenti di C.M.V servizi;
- gli importi relativi agli **interventi richiesti in sede di gara** e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore € 333.038 (valore residuo pari a zero) come risultante dai documenti di C.M.V servizi;
- **gli investimenti realizzati dal gestore a titolo oneroso fino al 30/11/2022** durante la concessione e non contenuti nel Piano Industriale di gara sono pari a € 437.992 il cui Valore netto contabile al 31 dicembre 2022 risulta pari a € 372.441

Il valore residuo determinato dalla somma delle componenti di cui sopra risulta pari a € 1.702.441 + IVA al 22% in regime di Split Payment.

Tale valore di rimborso, come da Contratto di servizio, non contiene gli investimenti per allacciamenti già previsti come devoluzione gratuita, il cui ammontare a costo storico è pari a € 193.702.

Gli investimenti realizzati durante la concessione evidenziati nel libro cespiti consegnato al Comune in data 17 febbraio 2023 sono pari a € 964.732.

Art. 2 - Modalità di corresponsione del corrispettivo al gestore uscente

In data 17 febbraio 2023 il gestore ha comunicato al Comune la somma del valore netto contabile degli investimenti a titolo oneroso relativi al periodo di concessione, addivenendo alla determinazione puntuale del valore complessivo che deve vedersi riconosciuto, che risulta pari a € 1.702.441,00 + IVA al 22% (ovvero € 2.076.978 inclusa iva al 22% in regime Split Payment); l'importo in questione verrà fatturato al momento della sottoscrizione del presente atto integrativo.

Il Comune si impegna a corrispondere la somma di € 1.046.592,00 a titolo di:

- quota parte del corrispettivo per la cessione di beni, da riconoscere ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per € 672.054,98;
- IVA da versare all'erario per € 374.537,02.

L'importo da riconoscere ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla firma del presente atto integrativo, e quindi decorsi 60 gg dalla data della fattura.

Il saldo del corrispettivo, quantificabile in € 1.030.386,00, dovrà essere riconosciuto ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. all'avvio della nuova gestione d'ATEM, che le Parti convengono possa avvenire presumibilmente all'1.1.2026.

Entrambi gli importi (acconto e saldo) verranno versati tramite bonifico bancario intestato a INRETE Distribuzione Energia S.p.A., Banca Intesa San Paolo - Via Verdi 8 - 20121 – MILANO

IBAN: IT74N0306909400100000007044

SWIFT: BCITITMM

Art. 3 - Determinazione degli oneri finanziari sul debito maturato sul saldo da corrispondere ad avvio gestione

Il Comune potrà dilazionare all'1.1.2026, data di presunto avvio della nuova gestione d'ATEM, il saldo del corrispettivo determinato all'art. 2 di cui sopra a fronte del pagamento di interessi passivi annuali su questo importo dilazionato. Gli interessi passivi che verranno riconosciuti ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. sull'importo a saldo di € 1.030.386,00 saranno calcolati applicando un tasso di interesse desumibile dal costo dell'indebitamento che la tesoreria centralizzata del gruppo Hera ha sostenuto, risultante dalla media degli ultimi 2 bilanci di esercizio per gli anni 2021-2020 (3,65%).

Bilancio Gruppo Hera	Mln€		Media 2 anni
	2021	2020	
PFN	3261	3227	3244
Gestione finanziaria	-119,8	-116,7	-118,3
Costo del debito	3,67%	3,62%	3,65%
<i>dati ufficiali da bilancio certificato gruppo Hera</i>			

Di seguito si rappresenta l'ammontare degli oneri finanziari che verranno fatturati annualmente a partire dal 2023:

- anno 2023 € 62.139, calcolati sull'intero importo dilazionato per il 2023;
- anno 2024 € 37.609 calcolati sull'importo a saldo;
- anno 2025 € 37.609, calcolati sull'importo a saldo.

Art. 4 - Corresponsione dei corrispettivi non ancora erogati nell'attuale Contratto di servizio

Le Parti convengono che verranno corrisposti al Comune entro 60 giorni dalla firma del presente atto integrativo i canoni di competenza per gli anni 2021 e 2022 così determinati:

- il corrispettivo per l'anno 2021 è pari a € 192.681,63 + IVA e interessi di mora pari ad € 14.065,
- il corrispettivo per l'anno 2022 è pari a € 186.528,71 + IVA e interessi di mora pari a € 6.805,

per un totale di canoni da corrispondere pari a c.a. € 379.210,34 (importo definitivo) + IVA e interessi pari ad € 20.870. Tali importi verranno fatturati entro il 29/02/2023 e liquidati entro 60 giorni dalla data della fattura.

Art. 5 - Gestione distribuzione gas nel periodo transitorio

Le Parti, in attesa della determinazione del nuovo gestore d'Ambito a valle dell'espletamento della nuova gara d'Atem e per garantire la continuità del servizio, convengono che INRETE Distribuzione Energia S.p.A. proseguirà nella gestione della distribuzione gas nel Comune di Vigarano Mainarda secondo gli standard ARERA attualmente in vigore a livello nazionale e secondo le condizioni economiche dell'art. 6 del presente atto integrativo.

Art. 6 - Versamento dei corrispettivi nel periodo transitorio

Le Parti pattuiscono che INRETE Distribuzione Energia S.p.A. si impegnerà, per tutto il periodo transitorio come sopra declinato e non oltre il 31/12/2025, a riconoscere al Comune di Vigarano Mainarda canoni annuali per un importo annuo pari a:

- € 161.269 + iva per l'anno 2023;

- € 77.609 + iva per l'anno 2024;

- € 77.609 + iva per l'anno 2025;

per un totale di canoni riconosciuti al comune pari a € 316.487,00 + iva.

Se la nuova gestione d'ambito avverrà in data antecedente al 31/12/2025, le Parti concordano che si dovranno ridefinire le rispettive obbligazioni.

Art. 7 - Garanzia della disponibilità delle somme necessarie ad avvio gestione d'ATEM al fine della corresponsione del saldo dovuto ad INRETE Distribuzione Energia

Al fine di poter garantire la corresponsione del saldo di cui sopra, il Comune di Vigarano Mainarda, qualora non avesse all' 1.1.2026 già la disponibilità finanziaria, si impegna a indicare alla Stazione Appaltante la volontà di vendere un quantitativo di reti e/o impianti di distribuzione gas di sua proprietà la cui valorizzazione economica all'avvio della nuova gestione d'ATEM sia almeno equivalente al saldo dovuto ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. pari a € 1.030.386. Tale comunicazione di eventuale necessità di vendita delle reti nei confronti della Stazione Appaltante dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/12/2023. Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà richiedere tale informazione anche in data antecedente.

La valutazione degli asset di proprietà del Comune dovrà avvenire tramite asseverazione di tecnico qualificato e secondo le modalità previste dalla

normativa di settore.

Art. 8 - Proroga avvio nuova gestione post gara d'ambito

Nel caso la gestione della nuova concessione d'Ambito dovesse avere inizio in data successiva all'1/4/2026, le Parti si incontreranno nuovamente per disciplinare il canone del nuovo periodo transitorio fino alla nuova presunta data di avvio della gestione d'Ambito e gli interessi passivi dovuti sul saldo di € 1.030.386 che andranno rinegoziati sulle condizioni aggiornate, come descritto nell'art. 3 che precede.

Il canone per il periodo post 2025, qualora necessario, verrà determinato applicando al valore tariffario degli asset di proprietà del Comune (RAB), considerando il WACC regolatorio vigente al momento della pattuizione, oggi fissato al 5,6 % (2023).

Le Parti ravvedono la necessità di stabilire oggi che entro l'1.07.2025 sarà necessario incontrarsi per valutare se la data di avvio gestione d'ATEM di cui sopra sarà ancora valida e nel qual caso adeguare le nuove condizioni per il periodo transitorio successivo, come sopra determinato.

Articolo 9 – Livelli di standard commerciale post concessione comunale

Le Parti convengono che durante il periodo transitorio 2023-2025 il livello degli standard di qualità commerciale e qualità tecnica, per gli anni che andranno dal termine della concessione comunale all'avvio della concessione d'ATEM, saranno allineati agli standard previsti dalla delibera ARERA 569/2019 e s.m.i. agli art. 66,67,68.

Art. 10 – Investimenti realizzati durante gli anni ponte

Le Parti concordano che gli interventi realizzati durante la gestione transitoria negli anni ponte dall'01/12/2022 al 31/12/2025 saranno di proprietà del soggetto che ne sosterrà l'onere, il quale potrà inserirli in tariffa secondo i criteri della regolazione vigente tramite comunicazione formale al gestore nelle finestre temporali e, secondo le modalità documentali previste da Arera. Sono escluse le reti realizzate in ambito di lottizzazione convenzionata, realizzate a scomputo degli oneri, che saranno di proprietà del Comune.

Il valore residuo alla scadenza a cui il gestore avrà diritto sarà pari al valore netto contabile degli investimenti cespitati dalla scadenza del Contratto di

Servizio (30.11.2022) fino alla scadenza del periodo transitorio a seguito dell'avvio della nuova gestione d'ATEM.

Il Comune si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante quanto fra le Parti pattuito in modo tale da inserire tali informazioni nel bando di gara.

Art. 11 – Fatturazione

I contraenti, a seguito della sottoscrizione del presente atto integrativo, procederanno ognuno per le proprie competenze all'emissione delle seguenti fatture:

1. Fattura di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. verso il Comune di Vigarano Mainarda relativa alla cessione dei beni per un importo pari a € 1.702.441,00 + Iva 22% in regime di Split Payment, che verrà emessa alla sottoscrizione del presente atto integrativo, il cui pagamento avverrà con le modalità indicate all'art. 2 che precede.
2. Fattura di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. verso il Comune di Vigarano Mainarda relativa agli oneri finanziari per l'anno 2023 pari a € 62.139, che verrà emessa alla sottoscrizione del presente atto integrativo e comunque non oltre il 31/12/2023.
Le fatturazioni per gli oneri finanziari relativi agli anni 2024 e 2025 avverranno entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
3. Fattura del Comune di Vigarano Mainarda verso INRETE Distribuzione Energia S.p.A. relativa al canone annuale per l'anno 2023 pari a € 161.269 + iva, che verrà emessa alla sottoscrizione del presente atto integrativo e comunque non oltre il 31/12/2023; il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data fattura.
Le fatturazioni per i canoni relativi agli anni 2024 e 2025, di cui all'art. 6 che precede, avverranno entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
4. Fatture del Comune di Vigarano Mainarda verso INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per i canoni di concessione anni 2021 e 2022 + Iva e per gli oneri finanziari di cui all'art. 4 che precede, che verranno emesse alla sottoscrizione del presente atto integrativo e comunque non oltre il 31/12/2023, il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data fattura.

Le Parti concordano che le fatturazioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono avverranno contestualmente previa comunicazione tra le Parti stesse.

A seguito dell'emissione della fattura relativa alla cessione dei beni di cui al punto 1 del presente articolo, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. storerà dal proprio libro cespiti gli investimenti realizzati fino al 30/11/2022, che verranno trasferiti in proprietà del Comune e congiuntamente avverrà la correzione dello split proprietario in occasione delle rendicontazioni tariffarie presso ARERA.

Art. 12 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente atto integrativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 13– Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto integrativo, resta valido, se non in contrasto, quanto previsto nel Contratto di servizio sottoscritto in data 14/02/2011, tra il Comune di Vigarano Mainarda e A TUTTA RETE S.r.l. (oggi INRETE Distribuzione Energia S.p.A.) e negli atti successivi.

INRETE Distribuzione Energia S.p.A.

Amministratore Delegato

Ing. Federico Bronzini

Comune di Vigarano Mainarda

Il Sindaco

Davide Bergamini



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 130/2024 dell'unità proponente Sindaco ad oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(GROSSI GESSICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 130/2024 dell'unità proponente Sindaco ad oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il presente parere di **regolarità tecnica**, redatto ai sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento di Contabilità armonizzato ed approvato con DCC 7/2023, in merito alla Delibera di all'approvazione dell'atto integrativo al contratto di servizio tra INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA ed il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

Nello specifico, il presente parere è finalizzato, in primo luogo, a valutare dal punto di vista tecnico le considerazioni assunte in ordine al valore di rimborso al gestore per le porzioni di impianto di sua proprietà a devoluzione onerosa ed in secondo luogo, eventuali criticità riscontrate in merito all'approvazione della bozza di atto integrativo.

Per quanto concerne la verifica della copertura economica e finanziaria della spesa derivante dall'atto integrativo ed il permanere degli equilibri di bilancio, si rimanda al parere di regolarità contabile.

Il Comune di Vigarano Mainarda, ad affidamento scaduto (30.11.2022) e con l'esigenza di trasmettere alla Stazione Appaltante tutte le informazioni occorrenti per l'espletamento della gara di individuazione del nuovo gestore dell'ATEM "Ferrara", ha demandato all'Area Tecnica, con D.G. n. 11 del 07/02/2023, l'adozione degli atti relativi all'affidamento dell'incarico per la valorizzazione della rete gas.

Con Determina n. 270 del 12/07/2023 la Soc. Energas Engineering Srl, è stata incaricata affinché provvedesse, in qualità di soggetto terzo esterno, ad effettuare una relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti, calcolata a VIR.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

La società Enagas ha presentato relazione di stima assunta formalmente agli atti dell'ente in data 18/12/2023 PG 19009.

Con nota assunta al PG 19094 del 19/12/2023, in gestore INRETE SPA ha integrato la documentazione relativa allo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione e pertanto si è riscontrata la necessità di aggiornare la suddetta relazione di stima.

Con PG 2004 del 09/02/2024 la società Enagas ha trasmesso all'ente la relazione conclusiva (corredata dai seguenti allegati: "Relazione consistenza analisi stima VIR" e "Planimetria Tav. Unica"), in ordine ai seguenti argomenti:

- *Analisi stato di fatto;*
- *Definizione dei valori di rimborso e dei valori tariffari, sia della porzione di impianto di proprietà dei gestori che di quella di proprietà del Comune (investimenti pubblici diretti e/o opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione).*

Suddetta relazione di stima, redatta sulla base dei dati comunicati dal Gestore del Servizio di distribuzione gas all'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000, dunque in stretta e puntuale applicazione delle prescrizioni di cui alle LINEE GUIDA pubblicate dal MISE con d.M. del 22/05/2014, ha evidenziato che il valore delle reti, calcolato tenendo in considerazione che saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:

- Gli impianti in essere alla data del verbale di consegna;
- Tutti gli impianti realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;
- Tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione nelle nuove lottizzazioni;
- Tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori).

Mentre saranno riconosciuti a titolo oneroso gli importi relativi a:

- Impianti, ampliamenti e ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;
- Misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.

È pari a:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Valore di ricostruzione a nuovo VRN: | € 10.954.491,43 |
| • Valore con degrado VI: | € 4.508.032,16 |
| • Contributi pubblici da detrarre: | € 11.058,49 |
| • Contributi privati da detrarre | € 247.795,27 |
| • Valore industriale residuo VIR: | € 4.249.178,40 |

In conclusione, come si evince dalla relazione di stima, risulta che il valore industriale residuo dei cespiti di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda è stato stimato in € **4.249.178,40**, tuttavia il



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Comune di Vigarano Mainarda non potrà fare affidamento su tali risorse prima che la nuova gara risulti aggiudicata dalla Stazione Appaltatrice d'Ambito.

In data 15/12/2023 con PG 18906, modificata come da nota PG 2490 del 15/02/2024, è pervenuta formalmente bozza di atto integrativo volto a regolamentare il periodo transitorio e a dilazionare il corrispettivo da riconoscere al gestore uscente ai sensi dell'art. 37 del contratto Rep. 5309 del 14/02/2011, come riportato all'**art. 1 dell'accordo**: *Alla scadenza del contratto saranno riconosciuti al gestore uscente:*

- *L'importo residuo della somma "una tantum" di 1.330.000 richiesta dal comune ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di gara offerta;*
- *Gli importi relativi agli investimenti richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;*
- *Gli importi relativi agli impianti, agli ampliamenti e alle ristrutturazioni eseguite a spesa del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;*
- *Gli importi relativi ai misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.*

Il Gestore uscente ha quantificato, con nota PG 2880 del 20/02/2023, il valore di rimborso ad esso spettante pari a **€ 1.702.441,00 + IVA (22%)** di cui 1.330.000,00 importo residuo della somma UNA TANTUM offerta in sede di gara e € 372.441,00 quale valore contabile al 31/12/2022 degli investimenti effettuati a titolo oneroso al 30/11/2022.

Risulta evidente come l'importo accantonato nel corso degli anni pari ad **€ 1.046.592,00** che con delibera di CC n. 63 del 27.11.2023 è stato svincolato dall'avanzo e reso disponibile sul capitolo 2090 "Costruzione ed ampliamento rete gas" non sia sufficiente anche al solo rimborso della somma UNA TANTUM offerta in sede di gara.

In merito ai cespiti del gestore uscente a devoluzione onerosa, nella relazione conclusiva trasmessa dalla società Energas con PG 2004 del 09/02/2024, ci viene evidenziato come sia opportuno premettere che, ai sensi delle norme vigenti ed in particolare dell'art. 7 "Proprietà degli impianti", comma 2, del regolamento criteri di gara (DM 226/11 e s.m.i.): *"Nei casi differenti da quelli del comma 1 (differenti da devoluzione gratuita) e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6, al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio".*

Le previsioni contrattuali alla scadenza in merito alla proprietà degli impianti, dunque, dovrebbe



Comune di
VIGARANO MAINARDA

trovare applicazione alla cessazione del servizio e il soggetto che dovrebbe corrispondere al gestore uscente il corrispettivo di rimborso per gli impianti a devoluzione onerosa non dovrebbe essere l'Ente, ma bensì il gestore subentrante.

Posto in evidenza che il D.M. 226/2011 è datato 12/11/2011, pubblicato in G.U. il 27/01/2012, mentre il contratto Rep. N. 5309 è stato sottoscritto il 14/02/2011 (antecedente al DM citato) specificando che tali importi saranno riconosciuti al gestore uscente *“alla scadenza del contratto”*, **pertanto si applica quanto scritto nel contratto, ovvero che gli oneri vengano riconosciuti al gestore uscente alla scadenza del contratto stesso.**

Per quanto concerne al credito vantato dal gestore uscente, **valore di rimborso cespiti realizzati** a proprie spese da devolvere onerosamente viene dallo stesso fissato in **€ 372.440,65** di cui:

- Valore di rimborso misuratori € 104.331,60;
- Valore di rimborso condotte € 106.701,57;
- Valore di rimborso allacciamenti € 2.740,31;
- Valore di rimborso impianti principali e secondari di regolazione e misura € 158.667,17;

calcolato ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del D.Lgs. n. 164/00, detraendo dai valori lordi degli investimenti gli ammortamenti tariffari dei cespiti.

La succitata relazione conclusiva redatta da Energas evidenzia che, salvo alcuni casi, non è possibile risalire alle autorizzazioni contrattualmente previste, pertanto appare corretto ricevere ulteriori giustificazioni dal gestore uscente in merito al valore di rimborso richiesto per gli interventi su *“impianti ampliamenti e ristrutturazioni eseguite a spese del gestore”* che, peraltro, non risultano sempre coerenti con:

- I dati fisici riportati nello stato di consistenza (ove ad esempio per quanto riguarda il cespite più rilevante “condotte”, non sono inseriti cespiti attribuiti in proprietà gestore, con l'intera proprietà indicata in quota ente, e non vi è corrispondenza tra gli anni di posa – dal 2014 al 2020 non sono indicati metri di rete posata – e gli anni delle risultanze contabili – che invece sono presenti anche in dette annualità);
- I dati contabili riportati nella scheda tariffaria (non coerenti con i valori riportati dichiarati dall'Areara).

Il rimborso richiesto per i misuratori, invece, appare chiaramente riconducibile alle previsioni contrattuali e coerente i dati fisici ricevuti.

Tuttavia, nella valorizzazione delle reti, la società Energas, ha comunque considerato l'intero impianto in proprietà dell'Ente, in quanto al di là dei successivi approfondimenti volti a definire con certezza per quali cespiti vi sia titolo di proprietà del gestore, in caso vengano riconosciuti e rimborsati dall'amministrazione al gestore, questi diverranno di proprietà dell'Ente.

Per quanto concerne la gestione del periodo transitorio, com'è noto, le concessioni per la distribuzione del gas naturale hanno risentito dell'omessa attuazione della riforma volta a riaffidare



Comune di
VIGARANO MAINARDA

il servizio mediante gare d'ambito che hanno tardato partire ed alcune concessioni sono giunte a naturale scadenza.

Nelle more, l'art. 14 comma 7 D.Lgs 164/2000 prevede che, scaduto il contratto di concessione, il gestore uscente è comunque *"obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"*.

L'obbligo di proseguire nella gestione implica anche l'obbligo di pagamento al Comune del canone di concessione previsto nel contratto scaduto, giacché l'art. 1 comma 453 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (in linea con i chiarimenti già resi sul punto da ARERA in data 19 maggio 2016 e 4 agosto 2016) precisa che *"l'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto"*.

Per effetto dell'omessa attuazione del processo di riforma e della connessa proroga *ex lege* delle concessioni, l'operatore resta dunque obbligato *sine die* a proseguire nel servizio a condizioni che, stante il lasso di tempo trascorso e considerata anche l'evoluzione tariffaria, possono risultare antieconomiche o portare addirittura la gestione alla perdita.

Se, per ovviare a tale situazione, è escluso il rimedio dello scioglimento del contratto, un sistema di garanzie comunque deve essere previsto, pena l'incostituzionalità delle norme citate. Su tale punto è stata resa indicazione dalla Corte Costituzionale con sentenza del 9 novembre 2021 n. 239, la quale ha chiarito che l'art. 14 comma 7 D.Lgs. 164/2000, nell'imporre la prosecuzione *ex lege* del servizio, non esclude la possibilità che, in concreto e laddove ne ricorrano i presupposti, il canone contrattuale possa essere rivisto dalle parti.

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha in particolare evidenziato come, a fronte della proroga prevista dall'art. 14 co. 7 D.Lgs. 164/2000, sia emersa *"senz'altro un'anomalia nell'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con un percorso di riforma ancor non attuato a più di quindici anni dalla sua entrata in vigore"*; con il corollario che *«la proroga ex lege, ricorrendo determinate circostanze, potrebbe effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali"*. Ne consegue che *"la proroga del rapporto limitatamente all'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'obbligazione del canone concessorio ..., non escluderebbe la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento"*.

Dunque, secondo la Corte Costituzionale:

- tra i rimedi previsti dall'ordinamento, vi è la possibilità del gestore di chiedere *ex art. 165 del Codice dei Contratti Pubblici* la revisione degli obblighi contrattuali *"mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio"*, ricorrendone i presupposti (individuati dalla norma nel *"verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario"*);
- laddove non si raggiungesse tra le parti l'accordo per il riequilibrio del contratto, non opererebbe però il rimedio generale dell'art. 165 del recesso dal contratto, dato che la disciplina speciale dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000 impone di proseguire nel rapporto sino al nuovo affidamento;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- ciò non di meno, il gestore potrebbe comunque agire per conseguire il riequilibrio in sede giudiziale e il rapporto proseguirà alle condizioni stabilite dall'autorità giurisdizionale.

Nel medesimo senso era peraltro già intervenuta in precedenza ARERA che, a fronte dell'obbligo di prosecuzione in proroga del contratto, aveva sottolineato come resti "nella disponibilità delle parti la pattuizione di una misura diversa del canone, in luogo di quella che altrimenti sarebbe dovuta dal distributore" ripristinando l'equilibrio del rapporto (chiarimento del 4 agosto 2016).

Pertanto, in merito al canone concessorio:

- la norma di interpretazione autentica dell'art. 14 comma 7 D.Lgs. 164/2000, introdotto dall'art. 1 comma 453 della l. n. 232/2016, ha sancito che *"L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato a pagamento del canone di concessione previsto dal contratto"*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021 del 09/11/2021 ha previsto la rideterminazione delle condizioni di equilibrio su motivata richiesta ex art. 165 D.Lgs. 50/2016;

Visti gli importi definiti all'**Art. 6 – Versamento dei corrispettivi nel periodo transitorio** dell'atto integrativo in oggetto, sono pari a:

- € 161.269,00 + iva per l'anno 2023;
- € 77.609,00 + iva per l'anno 2024;
- € 77.609,00 + iva per l'anno 2025.

Richiamati i contenuti della nota INRETE PG 4296/23 del 02/02/2023 nella quale il gestore comunicava quanto segue:

- VRT 2021 Definitivi 321.136,06 - Canone 2021 € 192.681,63;
- VRT 2022 Provvisorio 310.733,21 - Canone 2022 provvisorio € 186.439,93;

Si evince che il calo percentuale del VRT dall'anno 2021 all'anno 2022 è pari al 3%.

Visto il canone proposto per l'anno 2023, considerato che le condizioni contrattuali prevedono il corrispettivo pari al 60% del VRT, si desume che il primo anno di regime transitorio, abbia portato ad una diminuzione del VRT pari a circa 13,5%. Assumendo questo dato per corretto, ciò porterebbe alla seguente ipotetica rideterminazione dei canoni:

- € 161.269,00 + iva per l'anno 2023;
- € 153.205,55 + iva per l'anno 2024;
- € 145.545,27 + iva per l'anno 2025.

Confrontando quanto proposto nell'atto integrativo rispetto a quanto calcolato secondo le previsioni contrattuali scadute ma in regime di proroga ex lege, possiamo evidenziare un ipotetico mancato incasso da parte dell'ente di circa Euro 143.532,82 netti in 3 anni.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Richiamata la nota trasmessa da Inrete Distribuzione Energia S.p.A. in data 14/02/2024 e registrata al PG 2348 del 15/02/2024 nella quale la società scrive *“con riferimento alle disposizioni previste dal contratto in oggetto e in particolare alle condizioni alla scadenza [...] siamo a chiedere un cortese e tempestivo riscontro da parte della vostra Amministrazione, in mancanza del quale ci riterremo liberi di procedere a diverse valutazioni circa aspetti economici dell’attuale gestione del servizio”*, è ragionevole ipotizzare che, nel caso l’accordo tra le parti non venga raggiunto, l’ente gestore, oltre a provvedere alla fatturazione immediata di Euro 1.702.441,00 + IVA (22%) procederà a presentare formale richiesta ai sensi dell’ex art. 165 del Codice dei Contratti Pubblici per la revisione degli obblighi contrattuali *“mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario”*.

Certamente, solo su basi ipotetiche e senza dati certi, non è possibile effettuare una valutazione tecnico-economica sugli esiti di un’eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario che potrebbero portare al ricalcolo di un canone anche inferiore a quello proposto, tuttavia è evidente la necessità di trovare una soluzione che consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio, per il mancato accantonamento (anni 2010-2022) della somma necessaria al rimborso dell’importo UNA TANTUM e dei cespiti realizzati.

Pertanto, non essendo possibile ricorrere all’indebitamento dell’ente (ai sensi dell’art. 202 del TUEL) e/o utilizzare l’avanzo di amministrazione (importo non sufficiente), in considerazione del fatto che l’accordo proposto dal gestore è assimilabile ad un’operazione di finanziamento a fronte di una riduzione del canone annuo percepito dell’ente, richiamato il chiarimento ARERA del 4 agosto 2016 che, a fronte dell’obbligo di prosecuzione in proroga del contratto, aveva sottolineato come resti *“nella disponibilità delle parti la pattuizione di una misura diversa del canone, in luogo di quella che altrimenti sarebbe dovuta dal distributore”* ripristinando l’equilibrio del rapporto, al fine di garantire l’equilibrio economico dell’ente si esprime parere tecnico favorevole all’approvazione della bozza di atto integrativo

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GROSSI GESSICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta del Sindaco n. xx/2024 avente oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.)

In ordine al parere di regolarità contabile riferito alla Delibera di approvazione dell'atto integrativo al Contratto di servizio tra Hera S.p.A. e il Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, si osserva preliminarmente che lo stesso è finalizzato a valutare i riflessi diretti e indiretti derivanti dall'adozione del provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per l'esercizio in corso e per quelli successivi, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), richiamati dall'art. 28 del vigente regolamento di contabilità.

In particolare il parere di regolarità contabile è finalizzato a verificare la copertura economica e finanziaria della spesa derivante dall'atto integrativo ed il permanere degli equilibri di bilancio.

In tale ottica rilevano **gli articoli 2, 3 e 6** dell'atto integrativo tra INRETE ed il Comune di Vigarano Mainarda.

Di seguito vengo evidenziate le criticità contabili relative a tali articoli, seguendo un ordine logico espositivo e non quello numerico progressivo.

Primo oggetto di analisi, **l'art. 2** dell'atto integrativo prevede un corrispettivo in favore del gestore uscente per un importo complessivo pari a € 2.076.978,00 da corrispondere con il seguente cronoprogramma:

1. Versamento ad INRETE della somma di € 1.046.592,00 entro sessanta giorni dalla firma dell'atto
2. Saldo quantificabile in € 1.030.386,00 all'avvio della nuova gestione d'ATEM (presumibilmente all'1.1.2026)

Con riferimento al primo punto si richiama la variazione di bilancio approvata con Delibera



Comune di
VIGARANO MAINARDA

di Consiglio Comunale nr. 63 del 27.11.2023 che ha svincolato l'avanzo destinato di € 1.046.000,00, rendendolo disponibile per la liquidazione entro i termini previsti dall'atto integrativo sul capitolo di spesa 2090 "Costruzione ed ampliamento rete gas".

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero il saldo di € 1.030.386,00 da corrispondere all'avvio della nuova gestione d'ATEM (data stimata: 01.01.2026), la Delibera di Giunta nr. 11 del 07.02.2023 prevede la cessione delle reti e degli impianti, attualmente di proprietà del Comune, al gestore subentrante a seguito della nuova gara, deliberazione trasmessa ad ATEM Ferrara (Stazione Appaltante) con protocollo nr. 2716 del 15.02.2023. Sul punto è opportuno richiamare la relazione di stima presentata dalla società Energas sul valore industriale delle reti (prot. in entrata nr. 2004 del 09.02.2024) quantificato in € 4.249.178,40 alla data del 31.12.2022. Anche considerando il ricalcolo del valore che dovrà essere effettuato alla data di effettiva cessione, tale importo risulta essere ampiamente cautelativo rispetto al saldo da corrispondere alla Società INRETE all'avvio della nuova gestione d'Atem.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, possiamo pertanto affermare il rispetto della copertura economica e finanziaria della spesa derivante dall'atto integrativo, in particolare dall'art. 2.

Per quanto riguarda l'impatto dell'atto integrativo oggetto di parere sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso del prossimo triennio, si rileva innanzitutto come gli oneri finanziari sul debito maturato sul saldo da corrispondere ad INRETE ad avvio gestione (**art. 3** dell'atto integrativo), derivano dagli insufficienti accantonamenti effettuati nel periodo 2010-2022 per la restituzione della somma una tantum richiesta dal comune all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti.

In sede di offerta la società aggiudicataria ha offerto un valore residuo pari a € 1.330.000,00 oltre I.V.A., a fronte del quale gli accantonamenti effettuati negli anni sono stati pari a € 1.046.592,00.

Sul punto in questione peraltro si osserva che gli oneri finanziari in questione dovrebbero essere corrisposti anche in assenza dell'atto integrativo oggetto della delibera e che, invero, tale atto, inglobando l'esborso da versare a titolo di interessi passivi si rivela maggiormente favorevole per l'Ente rispetto ad una eventuale transazione a sé stante

Per quanto sopra premesso pertanto si ritiene verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito dell'art. 3 dell'atto integrativo Comune di Vigarano – INRETE.

Passando ad analizzare l'**art. 6** dell'atto transattivo (Versamento dei Corrispettivi nel periodo transitorio), dopo aver doverosamente evidenziato la differente valorizzazione effettuata dall'Ufficio Tecnico dei canoni per gli anni 2023, 2024 e 2025 rispetto a quanto indicato nelle previsioni di cui all'art.6, si fanno proprie le considerazioni espresse dallo stesso Ufficio in particolare sugli esiti di un'eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario che potrebbero portare al ricalcolo di un canone anche inferiore a quello proposto, nel caso l'Ente gestore si avvallesse delle previsioni di quanto



Comune di
VIGARANO MAINARDA

indicato nella sentenza della Corte costituzionale nr. 239 del 09.11.2021 la quale, richiamando la prosecuzione ex-lege del servizio alla scadenza del contratto, prevede la possibilità di revisione tra le parti del canone contrattuale nel caso ricorrano i presupposti che potrebbero “*determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali*”.

Della possibilità di avvalersi della revisione prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale, l'Ente gestore ha peraltro già dato preavviso con nota del 14.02.2024, acquisita agli atti del Comune di Vigarano con protocollo nr. 2348 del 15.02.2024.

Con riferimento ai canoni si attesta che nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale con Delibera nr. 80 del 22.12.2023 è stato inserito l'importo indicato all'art. 6 dell'atto transattivo e che pertanto un importo inferiore a seguito della rideterminazione dei canoni nel periodo transitorio 2023-2025 avrebbe conseguenze negative sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Occorre infine considerare la possibilità di ricorrere ad eventuali strumenti alternativi per versare il saldo dovuto, pari a € 1.030.386,00 rispetto a quanto accantonato, quali *indebitamento e/o utilizzo dell'avanzo di amministrazione*.

1. Indebitamento

Con riguarda all'indebitamento si richiama innanzi tutto l'articolo 202 del TUEL comma 1 che recita testualmente:

“Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge”.

Appare evidente fin da subito come il ricorso all'indebitamento non è un istituto che può essere utilizzato per finanziare il saldo dovuto, in quanto l'accordo della transazione non è riferibile ad investimenti da parte dell'Ente e nemmeno può essere configurato come un debito fuori bilancio, la cui fattispecie è tassativamente espresse all'art. 194 del TUEL:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Utilizzo Avanzo di Amministrazione libero



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'Avanzo amministrazione 2022 relativo all'ultimo rendiconto chiuso, si rappresenta come il saldo disponibile ad oggi al netto degli utilizzi nel corso del 2023 è pari ad € 7.394,37, importo del tutto insufficiente per la corresponsione del saldo di € 1.030.386,00.

Escludendo pertanto la possibilità di utilizzare il ricorso all'indebitamento e/o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per saldare il corrispettivo a favore del gestore uscente al netto di quanto accantonato nel periodo 2010-2022, l'atto transattivo oggetto della presente delibera è l'unica alternativa possibile per il mantenimento degli attuali equilibri di bilancio.

Per quanto sopra evidenziato, **si esprime pertanto parere contabile favorevole all'approvazione della bozza di atto integrativo**

Vigarano Mainarda li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibera N. 2 del 22/02/2024

Oggetto: RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/05/2000, N. 164, N. 5309 DI REP. DEL 14/02/2011, TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A TUTTA RETE S.R.L. (OGGI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.).

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 27/02/2024 al 28/02/2024

Vigarano Mainarda li, 29/02/2024

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA)
con firma digitale